

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 75/31/2012**

### **Svolgimento del processo**

Veniva notificata alla Società Immobiliare Tirrenia srl cartella di pagamento con la quale venivano richieste le somme iscritte a ruolo a titolo di tardivo e parziale omesso versamento IVA esposta in dichiarazione e sanzioni per un totale di € 7.439,09.

La Società impugnava la cartella asserendo di aver effettuato il ravvedimento operoso e, con riferimento alla somma residua integralmente dovuta - secondo l'Agenzia di € 232,00 - il ricorrente dava atto di non aver versato la somma di € 115,00.

Resisteva l'Ufficio sostenendo che il ravvedimento si perfeziona solamente dopo che sono state eseguite tutte le incombenze di legge ed in mancanza di un solo dei pagamenti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni lo stesso non è valido.

I primi Giudici, ritenendo che l'omesso pagamento a saldo del ravvedimento operoso per un infimo importo debba essere attribuito ad un mero errore contabile che, in ogni caso, non può invalidare - in assenza di una specifica normativa di legge che lo preveda - la regolarizzazione parziale dei versamenti dovuti, accoglievano il ricorso in parte determinando come dovute le somme non ricomprese nel ravvedimento operoso pari al complessivo importo di € 232,00 + € 115,00 quindi in totale € 347,00 e compensavano le spese di giudizio.

L'Ufficio appella la suddetta sentenza invocando vizio di pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 decreto legislativo 472/1997.

Esaminati gli atti, sentito il rappresentante dell'Ufficio il Collegio ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

La parte nel ricorso introduttivo dichiarava di aver regolarizzato i versamenti con ravvedimento operoso. Tale affermazione non è veritiera in quanto il ravvedimento operoso non si è perfezionato in quanto la somma che il contribuente doveva versare era di € 23.370,00, maggiorata degli interessi di € 185,68 più sanzione di € 1.402,20 per un totale complessivo dovuto di € 24.957,88 mentre la somma versata dal contribuente è stata di € 24.761,00.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

In violazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 il pagamento del tributo dovuto è avvenuto in misura inferiore al quantum debeatur e pertanto ha invalidato l'intera procedura di ravvedimento operoso.

La norma stabilisce esplicitamente che il ravvedimento si perfeziona solo allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla norma. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello e dichiara legittima la cartella di pagamento. Spese compensate.